



# COMUNE DI CISANO SUL NEVA

Provincia di Savona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28

### OGGETTO:

**ACQUISIZIONE AZIONI "SAT S.P.A." CON SEDE A VADO LIGURE (SV)  
PER AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI.**

L'anno duemilaventi addì quindici, del mese di dicembre, alle 17:00, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento per il Consiglio Comunale, sono stati, per oggi, convocati, in seduta chiusa al pubblico ed in convocazione Straordinaria di prima convocazione, in modalità telematica, mediante videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020, n. 27, i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE

Cognome e Nome	Presente	Assenti
NIERO Massimo - Sindaco	X	
ROSSI Guido - Vice Sindaco	X	
PRIANO Linda - Consigliere	X	
MARZO Giovanni Carlo - Consigliere	X	
RAVERA Sergio - Consigliere	X	
TRUCCO Marco - Consigliere	X	
PIZZO Sergio - Consigliere	X	
ARDISSONE Rossana - Consigliere	X	
PENNA Maurizio - Consigliere	X	
MORCHIO Agostino - Consigliere	X	
GASTALDI Stefania - Consigliere		X
Totale Presenti:	10	
Totale Assenti:	1	

Presiede: Sig. NIERO Massimo - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI "SAT S.P.A." CON SEDE A VADO LIGURE (SV) PER AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che, il 31.12.2020, sono in scadenza i termini dell'attuale rapporto contrattuale tra il Comune di CISANO SUL NEVA e l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assegnato in house alla Soc. "ATA S.p.A.";

CONSIDERATO che la Soc. "ATA S.p.A." (con sede legale in Savona - Via Caravaggio, n. 13, Cod.Fisc.: 01164640094), in concordato preventivo, ha reso noto che, alla scadenza contrattuale del 31.12.2020, non potrà proseguire la sua attività di pubblico servizio nei confronti dello scrivente Comune e degli altri Comuni soci;

RICHIAMATO l'atto consiliare n. 16 del 31.07.2020 - esecutivo ai sensi di legge -, con il quale è stato quindi deliberato di dismettere la partecipazione del Comune di Castelbianco nella Soc. "ATA S.p.A." e, precisamente, di esercitare il diritto recesso dalla Società in oggetto, chiedendo, contestualmente, la liquidazione in denaro del valore delle azioni di "A.T.A. S.p.A." ancora di proprietà di questo Ente, in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento, di cui all'art. 2437-quater del Codice Civile, con effetto dal 1° Gennaio 2021;

PREMESSO, altresì, che

- l'art. 14, comma 27, lett. f), del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla L. n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie, di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l'art. 112, recante "*Servizi pubblici locali*" del D.Lgs. n. 267/2000, prevede, al comma 1, che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che:

- con L.R. della Liguria 24.02.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 07.04.2015, n. 12 –, è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti;
- con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale del 25.03.2015, n. 14, la Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali, che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale;
- la Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea, ai sensi del combinato disposto della L. n.56/2014 ("*Individuazione delle Province come Enti di secondo livello*"), della L.R. n.1/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, lett.a), del D.L. 12.09.2014, n.133 ("*Definizione degli Enti di governo delle Aree Omogenee*");
- sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii., le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta

differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale;

- ai fini degli affidamenti, di cui al citato art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii, le Province possono individuare all'interno del territorio di propria competenza dei bacini di affidamento designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila;

PRESO ATTO che:

- la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato, in via definitiva, con delibera di Consiglio Provinciale n. 43 in data 02.08.2018, il "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI", cui ha fatto seguito la delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 in data 06.08.2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI";
- rispetto al quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione, esclusivamente, alle attività di affidamento dei servizi, individua (come modificato dalla delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 10.01.2020):
  - il Bacino di affidamento "CAPOLUOGO", a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
  - il Bacino di Affidamento "PROVINCIALE", a cui appartengono i restanti 65 Comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione, esclusivamente, alle attività di affidamento del servizio, prevede che l'Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento indichi la modalità per la scelta del soggetto gestore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, tra:
  - Gara d'appalto;
  - Società mista con gara d'appalto per il socio privato;
  - In house providing;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 12.06.2020, che, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento "PROVINCIALE", tenutasi in data 12.06.2020, ha approvato la forma di gestione cosiddetta "*in house providing*", quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.07.2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, l'affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di riferimento;
- l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle autorità competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto, su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo (in house providing), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2); che la giurisprudenza comunitaria ha, reiteratamente, ammesso la legittimità degli affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C-458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006);
- il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere

contemporaneamente: a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società; b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati; d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;

- il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007, al paragrafo secondo, lett. a), dispone che, “al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione”;
- il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica, prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell'in house providing;
- in particolare, l'art. 192, comma 2, del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016, prevede che, *”ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;
- l'art. 34 D.L. n. 179/2012 e s.m.i., al comma 20, dispone “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento dei servizi è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell'ente affidante”;
- la relazione richiamata al citato art. 34 deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste;
- la delibera ANAC n. 235 del 15.02.2017, avente ad oggetto l'adozione delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicata sulla GU. n. 61 del 14.03.2017), nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC in data 10.05.2017, 05.07.2017, 25.10.2017 e 29.11.2017, prevedono l'iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”;

RITENUTO, pertanto, di confermare le modalità di gestione del servizio attraverso un soggetto controllato pubblico, con affidamento in house;

CONSIDERATO che il Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza della “SAT –Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.”, con nota prot. n. 19206 del 17.09.2020, acclarata a Prot. al n. 5504 del 18.09.2020, ha manifestato la disponibilità di massima all'alienazione di proprie quote societarie, al prezzo di Euro 2,00 cadauna, con riferimento al valore del patrimonio netto societario al 31.12.2019, come da ultimo Bilancio approvato;

DATO ATTO che la Soc. “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A.” è interamente pubblica, costituita nel 1992 dal Comune di Vado Ligure, con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di € 612.616,04, ed operante fin dalla sua costituzione nel settore del ciclo dei rifiuti (art. 5 Statuto societario);

RILEVATO che la normativa principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di Amministrazioni Pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 5, il quale prevede che:

1. (...) *“l'atto deliberativo di (...) acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni Pubbliche in Società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali, di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
2. *L'atto deliberativo, di cui al comma 1, dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*” (...);

VISTO lo Statuto di “S.A.T. S.p.A.” vigente, in atti conservato, e ritenuto conforme al modello della società in controllo pubblico, ex art. 2449 C.C., sulla quale esercitare, in forma congiunta con gli altri soci pubblici, il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi quale presupposto essenziale dell'affidamento “in house”;

DATO ATTO che la Soc. “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A.” gestisce il servizio di raccolta e trasporto rifiuti per numerosi Comuni della Provincia di Savona, tra i quali Albenga Alassio, Ceriale, Varazze, Vado Ligure, Noli, Spotorno, oltre che per i Comuni di Vezzi Portio e Plodio, che, per caratteristiche territoriali, sono assimilabili al Comune di CISANO SUL NEVA;

VISTO lo Statuto di “S.A.T. S.p.A.” vigente, in atti conservato, e ritenuto conforme al modello della società in controllo pubblico, ex art. 2449 C.C., sulla quale esercitare, in forma congiunta con gli altri soci pubblici, il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi quale presupposto essenziale dell'affidamento “in house”;

DATO ATTO che la Soc. “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A.” gestisce il servizio di raccolta e trasporto rifiuti per numerosi Comuni della Provincia di Savona, tra i quali Albenga Alassio, Ceriale, Varazze, Vado Ligure, Noli, Spotorno, oltre che per i Comuni di Vezzi Portio e Plodio, che, per caratteristiche territoriali, sono assimilabili al Comune di Castelbianco;

DATO ATTO, altresì, che i Bilanci di esercizio della Soc. “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A.” sono costantemente in attivo: anno 2016 + Euro 286.510; anno 2017 + Euro 676.827; anno 2018 + Euro 901.988; anno 2019 + Euro 1.135.325,00;

DATO ATTO, inoltre, che la Soc. “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.):

- nel triennio 2017/2018/2019 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;

- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione;

RITENUTO, pertanto, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società SAT Spa ed affidare in house alla medesima società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari e, pertanto, indicativamente dal 01.01.2021;

DATO ATTO che la Provincia di Savona ha inoltrato richiesta di aggiornamento dell'art. 24 delle disposizioni transitorie della L.R. 07.04.2015, n. 12, in modo da consentire ai Comuni di provvedere, in conformità agli indirizzi definiti dalla Provincia, ad un affidamento della gestione integrata dei rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31.12.2021 (attualmente è il 31.12.2020);

DATO ATTO, altresì, che, con Ordinanza n. 81 del 25.11.2020, come successivamente rettificata il 27.11.2020, il Presidente della Regione Liguria ha prorogato, fino al 30.06.2021, il suddetto periodo transitorio e, quindi, la competenza all'affidamento del servizio è ancora attribuita ai Comuni *“in conformità agli indirizzi definiti da[lla] Provincia”*;

CONSIDERATO che, in forza di delibera G.C. n. 52 in data 30.10.2020, questo Comune ha richiesto al Comune di Vado Ligure la disponibilità a cedere al Comune di CISANO SUL NEVA n. 500 azioni, fino a concorrenza di Euro 1.000,00, pari allo 0,018% del capitale sociale;

CONSIDERATO che, a fronte del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Comuni già soci, è ora possibile procedere all'acquisto;

VISTA la relazione, redatta dagli uffici in data 09.12.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, e ritenuta la medesima meritevole di approvazione, tenuto conto in particolare:

- delle dimensioni degli altri Comuni soci in “S.A.T S.p.A.”;
- dei servizi espletati dai Comuni soci tramite la Società;
- delle dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio comunale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota minoritaria;
- del costo necessario all'acquisizione;
- dei costi del servizio come da offerta economica, trasmessa dalla SAT spa, con nota prot. n. 7130 in data 07.12.2020;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa, unitamente alla relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, è stata sottoposta a consultazione pubblica dal giorno 09.12.2020 al 15.12.2020, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio al n. 247 e sul sito web comunale, e che non sono pervenute osservazioni;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 175/2016 e 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con **verbale in data \_\_\_\_**;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI il D.Lgs. n. 175/2016 e il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, resi nei modi e forme di legge, dei n. 10 Consiglieri presenti, di cui n. 9 votanti e n. 1 astenuto (Morchio),

### **DELIBERA**

1. di APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono per intero richiamate, la partecipazione del Comune di CISANO SUL NEVA al capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." (con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di € 612.616,04, Codice Fiscale 01029990098 - Numero Rea SV 000000108139 - P.I. 01029990098);
2. di ACQUISTARE, quindi, dal Comune di Vado Ligure, n. 500 azioni del capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.", per l'importo di Euro 1.000,00, (attualmente corrispondenti allo 0,018% del capitale sociale);
3. di APPROVARE i seguenti documenti, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - la Relazione illustrativa redatta, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali s.p.a." da parte del Comune di Castelbianco (All. sub A);
  - il vigente Statuto della società "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali s.p.a." (All. sub B);
4. di DARE ATTO che il finanziamento della spesa per la acquisizione della quota societaria in argomento è garantito con fondi di Bilancio di Previsione 2020-2022, già stanziati con risorse proprie;
5. di DARE MANDATO al Sindaco di procedere alla sottoscrizione della relativa partecipazione, in nome e per conto del Comune;
6. di DARE ATTO che l'acquisizione è finalizzata all'affidamento "in house providing" del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU);
7. di DARE ATTO, altresì, che l'affidamento "in house" del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e igiene urbana, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 - ed eventualmente di altri servizi pubblici locali, che rientrano nelle attività societarie - saranno oggetto di successivi provvedimenti, in esito al perfezionamento della procedura di acquisizione delle quote e della stipula degli atti necessari, e verranno illustrati e giustificati nell'apposita relazione, ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012;
8. di TRASMETTERE, inoltre, la presente deliberazione, per gli atti conseguenti l'affidamento del servizio, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, all'ANAC, secondo le linee guida n. 7;

9. di demandare ai Responsabili di servizio competenti di avviare le ulteriori procedure necessarie e conseguenti al presente provvedimento;
10. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, considerata l'urgenza di procedere nell'imminenza dello scadere dell'attuale appalto.

\*\*\*\*\*



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
NIERO Massimo  
*Firmato Digitalmente*

Il Segretario Comunale  
Dott. Vincenzo Trevisano  
*Firmato Digitalmente*

---